

Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

**Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.**

**Art. 65**

*Utilizzazione di beni regionali*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, possono essere messi a disposizione degli enti delegati beni regionali necessari per l' esercizio delle funzioni delegate.